

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto dell'art. 3, comma 6, e dell'art. 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

Premesso che, ai sensi dei suddetti articoli, le Regioni nominano i direttori generali degli enti del servizio sanitario, previo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;

Preso atto che l'art. 4 del decreto legge n. 158, del 13.09.2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 189/2012, su GURI n. 263, del 10.11.2012, in vigore dall'11.11.2012, ha novellato il suddetto art. 3 bis, comma 3, prevedendo, per gli aspiranti professionisti alla nomina di direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, una nuova procedura e nuovi requisiti.

Dato atto che:

- con deliberazione giuntale n. 2121, del 28 novembre 2012, è stato approvato l'avviso per procedere alla formazione del nuovo elenco di aspiranti direttori generali, sulla base delle nuove disposizioni innanzi indicate;
- con deliberazione giuntale n. 144, dd. 8 febbraio 2013, è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale;

Dato atto che:

- con decreto del Presidente della Regione n. 04/Pres., dd. 8.01.2008, su conforme deliberazione giuntale n. 25, del 7.01.2008, la Regione ha preposto il dott. Carlo Favaretti quale direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, dal 16 gennaio 2008 al 16 gennaio 2013;
- con contratto n. 664 /AP sottoscritto, tra le parti, il 09.1.2008, è stato regolato il predetto incarico;
- l'ufficio di direttore generale dell'Azienda de qua a decorrere dal 17.01.2013 è vacante e, ad oggi, è retto dal direttore più anziano per età tra il direttore amministrativo e quello sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs 502/1992;

Rilevato, quindi, che occorre procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine;

Dato atto che l'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, è ospedale di rilievo nazionale e rappresenta una delle realtà aziendali regionali connotata da particolare complessità, sia dal punto di vista strutturale che da quello organizzativo;

Ritenuto, quindi, che le caratteristiche dell'Azienda de qua evidenziano l'esigenza di affidarne la gestione ad una professionalità manageriale che abbia maturato profonde competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una coerente integrazione tra diverse strutture con peculiari finalità istituzionali;

Precisato che il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" deve essere scelto tra i nominativi di cui all'anzidetto elenco, previa intesa con l'Università degli studi di Udine, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 21.12.1999, n. 517 e dell'art. 5 del protocollo d'intesa Regione-Università sottoscritto il 9.01.2006;

Atteso che con nota prot. n. 1052, del 15.02.2013, la Regione, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa con l'Università degli studi di Udine, ha proposto per la nomina del nuovo organo di vertice dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, il nominativo del dott. Mauro Delendi, in quanto, tenuto conto delle caratteristiche dell'Azienda de qua, il medesimo, inserito nell'elenco approvato con la DGR 144/2013, è in possesso delle competenze e della professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola;

Rilevato, infatti, che il dott. Mauro Delendi, come emerge dal curriculum professionale agli atti della Direzione salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, laureato in medicina e chirurgia, ha acquisito una profonda conoscenza di sistemi complessi per le funzioni di governo e peculiari per gli scopi da perseguire, ha maturato una rilevante esperienza dirigenziale in particolare in strutture del servizio sanitario connotate da variabili per il comportamento organizzativo, ed ha operato con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie svolgendo, in particolare i seguenti incarichi:

- presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo", direttore sanitario dal 17.06.2002 al 2.04.2007, e direttore generale dal 3.04.2007 al 3.04.2010;
- presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano, direttore sanitario dal 24 giugno 2010 a tutt'oggi;

Preso atto che il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Udine, con nota prot. n. 2948, del 19.02.2013, ha condiviso la proposta di conferire l'incarico in parola al dott. Mauro Delendi;

Dato atto che, come stabilito con DGR 2121/2012 e come rilevato con DGR 144/2013:

- gli aspiranti direttori generali, per l'inserimento nell'elenco di professionalità manageriali, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti, si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, all'acquisizione della necessaria documentazione o all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del su citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque, provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;
- in base all'art. 1, comma 734, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, come interpretata ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera f), della legge n. 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), non possono essere nominati quali amministratori di enti, istituzioni, aziende pubbliche coloro che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi e che abbia registrato un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;
- ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 11, del D.Lgs 502/1992 il direttore generale dell'Azienda sanitaria non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ivi previste;

Presto atto che, in data 19.02.2013, è stata acquisita la documentazione comprovante, in capo al dott. Delendi, il possesso dei requisiti dichiarati e richiesti per la nomina;

Precisato che, con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, potrà procedere ad effettuare, in

qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs 502/1992, il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termini dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

Viste:

- la deliberazione giuntale n. 3017, del 14.9.2001 con la quale è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;
- la deliberazione giuntale n. 4012, del 12.12.2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;
- le disposizioni di cui all'art. 8, commi 7 e 8, della legge regionale 30.12.2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010), laddove prevedono la riduzione nella misura del 10% dei trattamenti economici dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché la riduzione nella misura del 20% nel caso in cui si realizzi una perdita nella gestione caratteristica delle attività sanitarie dell'ente in cui il direttore generale è preposto;

Precisato che:

- il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
- la valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;

Ritenuto, quindi, di nominare il dott. Mauro Delendi quale direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine conferendogli il relativo incarico per il periodo di 5 anni decorrenti dall'11 marzo 2013 sino all'11 marzo 2018;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all'unanimità

DELIBERA

1. il dott. Mauro Delendi è nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine per il periodo di 5 anni decorrenti dall'11 marzo 2013 sino all'11 marzo 2018;
2. l'incarico in parola sarà disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra la Regione ed il dott. Delendi;
3. con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;
4. il trattamento giuridico, economico e previdenziale vigente è stabilito in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 3017/2001 e dalle disposizioni di cui all'art. 8, commi 7 e 8, della LR n. 24/2009;

5. il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
6. la valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;
7. alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE